

Cassazione e servitù di parcheggio su fondo altrui

Ultimo aggiornamento domenica 29 ottobre 2017

SERVITU' DI PARCHEGGIO SU FONDO ALTRUI: ORA SI PUO'!

La Cassazione con la sentenza 6 luglio 2017, n. 16698 in tema di Servitù di parcheggio, muta il suo precedente orientamento manifestato con sentenza 23708 del 6 novembre 2014 e legittima la costituzione di titolo su fondo altrui.

Secondo l'ultima Cassazione, è ammissibile la costituzione di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un'automobile su fondo altrui, a condizione che, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, sia chiaro che ciò costituisca un vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione, e non sia un semplice diritto personale a favore di un soggetto proprietario del fondo limitrofo. In altri termini reputa che lo schema legale delle servitù volontarie lasci ampio margine all'autonomia privata di stabilire il contenuto del "vantaggio" per il fondo dominante, cui corrisponda il peso a carico del fondo servente, il cui utilizzo peraltro non può mai risultare del tutto inibito.

Dott. Valeria Terracina

Notaio in San Donà di Piave